

Motivi e principali argomenti

Il termine per trasporre la direttiva è scaduto il 5 agosto 2006. Orbene, alla data d'introduzione del presente ricorso, la convenuta non aveva ancora adottato le disposizioni necessarie per dare attuazione alla direttiva o, in ogni caso, non ne aveva informato la Commissione.

(¹) GU L 261, pag. 19.

Ricorso proposto il 23 maggio 2008 — Commissione delle Comunità europee/Granducato del Lussemburgo**(Causa C-223/08)**

(2008/C 171/45)

*Lingua processuale: il francese***Parti**

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentante: sig.ra C. Huvelin, agente)

Convenuto: Granducato del Lussemburgo

Conclusioni della ricorrente

- dichiarare che il Granducato di Lussemburgo, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 20 novembre 2006, 2006/100/CE, che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone, a motivo dell'adesione della Bulgaria e della Romania (¹) e, in ogni caso, non avendole comunicate alla Commissione, è venuto meno agli obblighi ad esso incumbenti in forza dell'art. 2 di tale direttiva;
- condannare il Granducato del Lussemburgo alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il termine per trasporre la direttiva 2006/100/CE è scaduto alla data d'adesione della Bulgaria e della Romania all'Unione europea, vale a dire il 1° gennaio 2007. Alla data d'introduzione del ricorso, nessun provvedimento di trasposizione era stato adottato o comunicato alla Commissione da parte del convenuto.

(¹) GU L 363, pag. 141.

Ricorso proposto il 23 maggio 2008 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica francese**(Causa C-224/08)**

(2008/C 171/46)

*Lingua processuale: il francese***Parti**

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentante: sig.ra C. Huvelin, agente)

Convenuto: Repubblica francese

Conclusioni della ricorrente

- dichiarare che la Repubblica francese, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 20 novembre 2006, 2006/100/CE, che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone, a motivo dell'adesione della Bulgaria e della Romania (¹) e, in ogni caso, non avendole comunicate alla Commissione, è venuta meno agli obblighi ad essa incumbenti in forza dell'art. 2 di tale direttiva;
- condannare la Repubblica francese alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il termine per trasporre la direttiva 2006/100/CE è scaduto alla data d'adesione della Bulgaria e della Romania all'Unione europea, vale a dire il 1° gennaio 2007. Orbene, alla data d'introduzione del presente ricorso, la convenuta non aveva ancora adottato le disposizioni necessarie per dare completa attuazione alla direttiva, in particolare per quanto riguarda le professioni mediche, gli avvocati e gli architetti.

(¹) GU L 363, pag. 141.

Ordinanza del presidente della Corte 28 novembre 2007 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado de lo Social nº 3 de Valladolid — Spagna) — Vicente Pascual García/Confederación Hidrográfica del Duero**(Causa C-87/06) (¹)**

(2008/C 171/47)

Lingua processuale: lo spagnolo

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

(¹) GU C 121 del 20.5.2006.